

TITOLO PRINCIPALE

Da full a part-time, scelta difficile ma nessun obbligo

Mio marito è un ingegnere, dipendente a tempo indeterminato e full-time presso un'azienda che applica il contratto dei metalmeccanici artigiani, settore privato. E' stato "costretto" ad accettare una trasformazione del contratto da full-time a part-time, oltre al riproporzionamento della paga, pur continuando ad avere le stesse responsabilità. Pena l'immediato licenziamento. E' legittimo questo trattamento?

Le fonti normative del rapporto di lavoro part-time sono il decreto legislativo n. 61/00 e la più recente Legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011) entrata in vigore dal 01.01.2012.

L'attuale disciplina in tema di part-time prevede che, su accordo scritto delle parti, è consentita la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) ove la trasformazione può essere determinata da esigenze dell'impresa o da necessità (lavorative, personali o familiari) del lavoratore. In un'ottica di flessibilità in periodo di crisi, la trasformazione del rapporto nato full-time in rapporto part-time può rappresentare la soluzione organizzativa aziendale per far fronte alla contrazione dell'attività imprenditoriale senza arrivare all'adozione di provvedimenti riduttivi e/o espulsivi della forza lavoro.

Di fronte alla impossibilità comprovata da oggettive ragioni tecnico-produttive di mantenere la prestazione lavorativa se non nella forma parziale, deve considerarsi legittima la proposta di trasformazione del rapporto di lavoro da full a part-time con possibilità, per il datore di lavoro, di continuare ad utilizzare, solo parzialmente, il dipendente nella stessa posizione lavorativa originaria.

Dal quesito pare risultare che il datore di lavoro abbia "costretto" ad accettare la trasformazione del rapporto. Or bene, pur non avendo maggiori chiarimenti sul termine "costretto" pena l'immediato licenziamento" occorre precisare che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 61/2000 (come modificato dalla Legge di Stabilità) prevede che "il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (o viceversa) non costituisce giustificato motivo di licenziamento", principio ribadito recentemente anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 24476/2011).

Fino al 01.01.2012 (data di entrata in vigore della legge n. 183/2011) era obbligatoria la convalida dell'accordo scritto di trasformazione del rapporto da full a part-time da parte della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ma la Legge di Stabilità ha abrogato quest'obbligo, considerando sufficiente per la validità della trasformazione il mero accordo fra datore di lavoro e lavoratore.

Il lavoratore che abbia "subito" la trasformazione del suo rapporto di lavoro da full a part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni (ovvero, nel suo caso, riassunzio-

ne) con contratto a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o di altre equivalenti a quello oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Quanto alla retribuzione, questa va proporzionata alle minori ore di lavoro prestate e il riproporzionamento deve tenere conto di tutte le voci della retribuzione (diretta, indiretta, differita). Nell'ipotesi in cui la soppressione della posizione lavorativa di un dipendente interessi concretamente solo parte delle mansioni precedentemente svolte dallo stesso all'interno dell'organizzazione aziendale, sorgerebbe in capo al datore di lavoro l'obbligo di proporre al lavoratore - parzialmente eccedentario - la possibilità di continuare a svolgere le mansioni residue parziali che svolgeva in precedenza e che non sono state soppresse arrivando così a una trasformazione del rapporto da full a part-time che eviterebbe il licenziamento.

In tale ipotesi, il rifiuto del dipendente alla trasformazione consentirebbe al datore di lavoro di licenziarlo per giustificato motivo oggettivo a fronte della impossibilità di rimpiangere diversamente.

Avv. Varniero Varnier
Studio Legale
Associato Varnier

SUCCESSIONI

Il bonus fiscale si eredita con l'immobile

Ero comproprietario con mio cognato di un appartamento. Mio cognato è morto e hanno ereditato il fratello e la sorella. Il 16 gennaio 2012 ho comprato le loro quote, diventando unico proprietario. Mio cognato fruiva del bonus fiscale del 36 %. Gli eredi (me compreso) hanno il diritto di utilizzare tale bonus?

Il decreto "Salva Italia" prevede che in caso di trasferimento per atto inter vivos, l'agevolazione fiscale non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, e salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare; in caso di trasferimento mortis causa dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (ossia ci abiti).

Dalle informazioni da Lei fornite si può ritenere che, in quanto parte acquirente (dagli eredi), possa avvalersi della prima ipotesi prevista dal legislatore. Ritengo quindi che Lei possa usufruire della detrazione non ancora usfruita da suo cognato.

Avv. Luca Amati
Studio Legale Amati,
Biavaschi e Associati

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

IMU

Dimore antiche bastonate dalla nuova tassa

Sono proprietario di alcuni immobili di interesse storico e artistico. Vorrei sapere se le agevolazioni ai fini Irpef e Ici (ora Imu) preesistenti alle recenti norme varate dal governo Monti sono state soppresse e quali sono le eventuali nuove modalità di tassazione. Faccio presente che gli immobili sono concessi in locazione.

In materia di Irpef non si segnalano sostanziali novità sulle modalità di esposizione nei modelli dichiarativi 2012 per gli immobili vincolati locati, per i quali è prevista la tassazione della sola rendita figurativa; mentre dal punto di vista formale si rileva l'istituzione di un apposito codice (16), al fine di individuare in modo specifico nella dichiarazione dei redditi questi immobili. Sul versante Imu, invece, il decreto salva Italia non rinnova il trattamento di favore prima previsto per l'Ici. Infatti, con l'introduzione dell'Imu l'aumento dell'imposizione fiscale sugli immobili in parola non aumenterebbe dell'80-90%, come per la generalità degli altri fabbricati, ma in molti casi del 900-1000%.

Dott. Arnaldo Aleotti
Studio Aleotti Arnaldo

CASA

Nessun mistero dietro le macchie sulle pareti

Nel mio salotto sono comparse delle macchie sulle pareti. Da cosa sono causate? Come posso intervenire?

Il problema è causato dall'umidità di risalita capillare: i mattoni assorbono acqua contenente sali in soluzione che, al contatto con l'aria, cristallizzano causando efflorescenze ed il distacco dell'intonaco. Varie le soluzioni:

1) Taglio fisico della muratura interessata dall'umidità e frapposizione di una guaina elastomerica tra le due sezioni. Questo sistema non è più consentito dalla normativa antisismica, dove si applica.

2) Taglio chimico: la parete viene forata, vengono applicate delle vaschette contenenti un composto chimico, che viene lentamente assorbito dalla parete fino alla saturazione. Nella parete si crea una barriera alla risalita di umidità.

3) Elettrosmosi attiva: funziona mediante l'applicazione di corrente continua a degli elettrodi inseriti nella muratura, in modo che il potenziale applicato renda il muro elettricamente positivo rispetto al terreno. In tal modo, l'acqua viene respinta verso il basso ed il muro si asciuga.

Architetto A. Tornaghi
Studio V710 Monza